

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3327

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GUERZONI

Presentata il 4 dicembre 1985

Celebrazioni per il nono centenario dell'Università di Bologna

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel giugno del 1988 l'Ateneo di Bologna, la più antica università italiana e del mondo, celebrerà il suo novecentesimo anniversario. L'occasione è di tale importanza da richiedere congrui finanziamenti appositi. Essa promette di cadere in un periodo in cui le gravi difficoltà dell'università italiana non saranno state risolte, i suoi ritardi non colmati, i suoi problemi strutturali e funzionali non affrontati. D'altronde, appare opportuno utilizzare ogni occasione per riflettere su queste difficoltà e per affrontare questi problemi. L'università è, o dovrebbe essere, luogo di innovazione, di produzione di idee, di sperimentazione. Nelle difficili condizioni di bilancio dello Stato italiano, non appare semplice e forse non è neppure una

buona idea caricare sulle spalle dello Stato l'onere di quelle celebrazioni. Sarebbe auspicabile che, proprio per contribuire positivamente ad un miglior equilibrio fra Stato e mercato, in un settore che può essere o diventare di rilievo, si procedesse ad una piccola ma significativa indicazione, un segnale che proprio dall'università può venire.

La presente proposta di legge mira a fare sì che i privati, il mercato si accollino l'onere e l'onore delle celebrazioni per il novecentesimo anniversario della fondazione dell'Ateneo di Bologna. Si propone che, dal momento della entrata in vigore della legge fino alle celebrazioni, tutte le donazioni (di beni mobili e immobili), tutti i contributi di qualsiasi ammontare e tutte le liberalità a favore

dell'Università di Bologna siano esenti da imposte e deducibili dall'imponibile dell'anno in cui sono effettuati.

Si propone, inoltre, che i privati possano finanziare, per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, nuove cattedre da destinarsi ai soli settori di insegnamento più moderni e a ricoprire le quali possano essere chiamati anche docenti stranieri, in misura pari ad

almeno la metà delle nuove cattedre stesse. Così facendo l'università avrà dato un esempio significativo di innovazione e avremo dimostrato tutti che è possibile concorrere concretamente ad una migliore impostazione dei rapporti fra pubblico e privato, fra Stato e mercato, favorendo la ricerca e l'insegnamento, dando un segnale che potrà essere seguito una volta che se ne siano valutati i risultati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1988 tutte le donazioni di beni mobili e immobili, tutti i contributi e tutte le altre liberalità effettuate a favore dell'Università di Bologna per la celebrazione del suo novecentesimo anniversario sono esenti dal pagamento di ogni imposta e possono essere dedotti dall'imponibile dell'anno a cui si riferiscono.

ART. 2.

L'Università di Bologna è autorizzata a creare nuovi posti di professore ordinario per insegnamenti in settori non previamente ricoperti, avvalendosi delle liberalità di cui all'articolo 1, per un periodo di tempo non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni. I nuovi posti di professore ordinario debbono essere ricoperti per metà da docenti stranieri.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.